



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «VITTORINO DA FELTRE»

Via Finalmarina, 5 - 10126 TORINO Cod. M.P.I. TOIC8A100T

Tel. 011/01166100 - e-mail: TOIC8A100T@istruzione.it – PEC: TOIC8A100T@PEC.istruzione.it - www.vittorinodafeltre.it

Sede centrale primaria "Vittorino da Feltre" Via Finalmarina, 5	Sezione staccata primaria O.I.R.M. C.so Polonia, 94	Scuola Sec. I grado "E. FERMI" P.zza Giacomini 24	Scuola dell'infanzia "Mario Lodi" Via Garessio, 24	Scuola dell'infanzia Via Alassio, 22
---	--	---	--	---

Circolare n. 62

Ai Docenti
Ai Genitori
Al Personale A.T.A.
dell'I.C. Vittorino da Feltre
Agli Atti

Torino, 6 febbraio 2022

Oggetto: Decreto Legge 4 febbraio 2022 n. 5 "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo."

Gentilissimi,

è stato pubblicato sulla G.U. del 4 febbraio il nuovo D.L. richiamato nell'oggetto della Circolare che modifica le norme riguardanti il Green Pass e le attività didattiche in presenza. Il D.L. entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, per cui da lunedì ci atterremo alle norme in esso contenute. **Per quanto riguarda i provvedimenti sanitari in corso, l'ASL pubblicherà un'apposita nota che vi farò conoscere non appena ricevuta.**

Green Pass

Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19.

"La certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo". Viene così abolita la validità limitata a sei mesi

"A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c -bis), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c -bis), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo."

Le due dosi (o la guarigione) e il richiamo permettono di ottenere il Green Pass senza scadenze.

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo. (art. 6)

1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis , del decreto-legge 16

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, si applicano le seguenti misure:

a) nella scuola dell'infanzia:

- 1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;**
- 2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni.**

b) nella scuola primaria:

- 1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;**
- 2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni-**

c) nella scuola secondaria di primo grado:

- 1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo**

giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a) , numero 2), lettera b) , numero 2), primo periodo, e lettera c) , numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il **regime sanitario di autosorveglianza** di cui all'articolo 1, comma 7 -bis , del decreto-legge n. 33 del 2020, **con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.** La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

3. Resta in vigore il divieto, in ogni caso, il **divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.** I genitori continueranno a segnalare la temperatura rilevata ogni mattina sul diario e saranno effettuati controlli a campione o in casi dubbi.

4. Nella scuola dell'infanzia la sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo grado, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

5. La condizione sanitaria che consente la didattica può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19. L'applicazione mobile è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

Per evitare problemi e lungaggini invito i Genitori a fornire agli allievi una copia cartacea della Certificazione e, quando richiesto, a compilare un nulla osta per la frequenza in presenza. Invito altresì i docenti della prima ora a controllare il possesso della documentazione richiesta o a stabilire nei diversi plessi le modalità di controllo.

Gli studenti o il personale risultato positivo dovrà effettuare la quarantena e non potrà frequentare i locali della scuola.

Al personale si applica il regime dell'autosorveglianza.

L'ASL può in ogni caso stabilire regole più rigide di quelle previste dalla normativa nazionale in caso di problemi sanitari di particolare gravità a livello locale.

Scuola dell'infanzia

Fino a 4 casi positivi	Attività in presenza	Utilizzo FFP2 da parte del personale per 10 giorni	Test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato
Con 5 o più casi positivi	Sospensione delle attività per 5 giorni		

Scuola primaria

Fino a 4 casi positivi	Attività in presenza	Utilizzo FFP2 da parte del personale e degli studenti per 10 giorni	Test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato
Con 5 o più casi positivi	Attività in presenza su richiesta dei genitori per chi ha compiuto il ciclo vaccinale o è guarito da meno di 120 giorni o ha effettuato la dose di richiamo – Per gli altri attività digitale integrata per 5 giorni	Utilizzo FFP2 da parte del personale e degli studenti per 10 giorni	

Scuola secondaria di I grado

Con 1 caso positivo	Attività in presenza	Utilizzo FFP2 da parte del personale e degli studenti per 10 giorni	
Con 2 o più casi positivi	Attività in presenza su richiesta dei genitori per chi ha compiuto il ciclo vaccinale o è guarito	Utilizzo FFP2 da parte del personale e degli studenti per 10 giorni	

	da meno di 120 giorni o ha effettuato la dose di richiamo – Per gli altri attività digitale integrata per 5 giorni		
--	---	--	--

Invito tutti a rispettare la normativa con senso di responsabilità e a evitare sterili polemiche: il nuovo D.L. cerca di garantire la didattica in presenza, ma come datore di lavoro devo garantire – anche e soprattutto – la sicurezza del personale e degli studenti. Solo con la collaborazione di tutti questo può essere possibile: rimangono quindi valide le norme che invitano a **non mandare i figli a scuola in presenza di sintomi**, ad **avisare immediatamente il Responsabile Covid** (tania.garofalo@vittorinodafeltre.it) o il **Dirigente** (dirigente@vittorinodafeltre.it) **in caso di accertata positività o di presenza di familiari conviventi positivi, a rispettare le quarantene stabilite se si proviene da altri paesi, a mantenere alta l'attenzione.** Riusciremo a uscire dal tunnel solo con uno sforzo collettivo maggiore di quello che mi sembra di cogliere negli ultimi tempi in cui la stanchezza generalizzata e la difficoltà di applicare le norme portano stesso ad atteggiamenti non costruttivi quando non addirittura pericolosi.

Ringrazio tutti coloro, in primo luogo gli insegnanti e il personale, che dovranno accollarsi responsabilità ancora maggiori per il buon funzionamento della Scuola. Chiedo a coloro che dovessero trovarsi in situazioni difficili di salute, sia genitori in nome dei loro figli, sia componenti del personale, di chiedermi un incontro.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
professor Giorgio BRANDONE

